

STATUTO DELLA FONDAZIONE SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Fondazione di Partecipazione del Terzo Settore

*Documento deliberato dal Consiglio Centrale il data 23/02/2026
e trasmesso all'Assemblea dei Soci convocata per il 27 marzo 2026*

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica, sede e durata

La Fondazione "Società Dante Alighieri" è una fondazione di partecipazione del Terzo Settore, costituita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore e ha la propria sede legale in Roma, Palazzo Firenze, Piazza di Firenze n° 27.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e oggetto sociale

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere d), i) e l) del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura;
- c) formazione scolastica e extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La Fondazione persegue tali finalità attraverso la promozione della cultura e dell'arte, la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.

Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione istituisce scuole, offre corsi di lingua e di cultura italiana e la certificazione delle competenze linguistiche di italiano quale lingua seconda, sostiene l'aggiornamento professionale dei docenti, diffonde e promuove l'editoria italiana, organizza conferenze, eventi ed itinerari culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, realizzando quanto necessario al perseguimento delle finalità statutarie secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) Fondo Patrimoniale (intangibile), comprensivo di:

- Fondo di dotazione iniziale di euro 2.000.000 (due milioni) costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dai Soci Aderenti;
- beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del proprio Statuto;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato o di Enti territoriali, delle elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio.

b) Fondo di Gestione, costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- contributi volontari dei Fondatori Promotori, dei Soci gli Aderenti e dei Soci Sostenitori;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il fondo di dotazione è inalienabile e può essere incrementato con successivi conferimenti e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, destinando a tale scopo eventuali avanzi di gestione.

Art. 4 - Origine storica e Fondatori

La Fondazione Società Dante Alighieri continua e prosegue la missione dalla Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 per iniziativa di Giosuè Carducci e di un gruppo di illustri intellettuali italiani, con la finalità di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo.

L'ente originario, presieduto nei primi anni da Ruggiero Bonghi (fino al 1895) e successivamente da Pasquale Villari (1896-1903), fu riconosciuto Ente morale con Regio Decreto n. 347 del 18 luglio 1893. Durante la presidenza Villari venne emanato il primo statuto che specificava l'impegno dell'ente a *"tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana fuori del Regno"*, rivolgendo particolare attenzione agli italiani delle terre irredente e, nel contesto della grande emigrazione italiana, al mantenimento dei legami tra i migranti e la madre patria.

La rete territoriale dell'ente si sviluppò nel tempo: dal primo congresso del 1890, che vide la partecipazione di 23 Comitati tutti italiani, si giunse nel 1891 all'apertura del primo Comitato estero a Salonico, dando avvio a quella capillare presenza internazionale che caratterizza tuttora l'organizzazione.

A oltre un secolo da quegli anni, la missione inalterata della Fondazione si rivolge oggi ad un mondo molto diverso, interconnesso e globale, nel quale oltre alle donne e agli uomini italo-discendenti che vivono all'estero annoveriamo numerosi stranieri in cui la relazione che nei primi è nata dalle origini familiari è nei secondi basata sull'amore per la cultura, per l'arte, per il patrimonio e per la lingua. È l'Italsimpatia a costituire il comune sentire di queste persone, che la Fondazione vuole sostenere, arricchire e valorizzare.

Sono Fondatori Promotori della Fondazione Società Dante Alighieri tutti i soggetti che storicamente hanno partecipato alla costituzione conferendo il fondo di dotazione iniziale, in continuità ideale con la tradizione storica dell'ente.

Possano acquisire la qualità di Soci Aderenti le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati che:

- condividono le finalità della Fondazione;
- si impegnano a sostenere l'attività della Fondazione con contributi economici o apporti di altra natura;
- presentano domanda di adesione approvata dal Consiglio Centrale.

Sono Soci Aderenti Ordinari di diritto, senza necessità di alcun versamento, i Comitati che abbiano firmato la convenzione di affiliazione con la Fondazione per la durata della stessa.

I Soci Aderenti si distinguono in:

- a) Soci Aderenti Ordinari: che versano un contributo annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) Soci Aderenti Sostenitori: che si impegnano a versare contributi di importo superiore a quello degli Aderenti Ordinari;
- c) Soci Aderenti Benemeriti: che apportano contributi straordinari o beni di particolare valore.

Le modalità di iscrizione e rapporto di partecipazione sono regolati dalle Norme Regolamentari e di Esecuzione dello Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne disciplina doveri e modalità di partecipazione alla vita della Fondazione.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. Assemblea di Partecipazione;
2. Consiglio Centrale
3. Consiglio di Amministrazione;
4. Consiglio Generale di Rete
5. Presidente
6. Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6 - Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è composta da Soci Aderenti in regola con i versamenti dovuti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, con comunicazione contenente l'ordine del giorno inviata almeno quindici giorni prima tramite posta elettronica o pubblicazione sul sito web della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea di Partecipazione:

- a. approva/ratifica il bilancio consuntivo, ove ne faccia richiesta almeno un terzo degli aderenti entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione trasparenza;
- b. approva/ratifica il bilancio previsionale, ove ne faccia richiesta almeno un terzo degli aderenti entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione trasparenza;
- c. approva/ratifica le candidature dei membri del Consiglio di Centrale da sostituire su indicazione del Consiglio stesso;
- d. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- e. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Ogni Socio Partecipante ha diritto a un voto. È ammesso il voto per delega. L'Assemblea può non accogliere il bilancio consuntivo e previsionale e la candidatura dei consiglieri una sola volta e motivatamente, reinviandoli al Consiglio Centrale. La disciplina dei meccanismi di funzionamento dell'Assemblea, dei quorum partecipativi e deliberativi e dei termini di approvazione e/o ratifica del bilancio consuntivo, del bilancio previsionale e dei membri del Consiglio Centrale è compiutamente prevista dalle Norme Regolamentari e di Esecuzione dello Statuto.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione ed opera sulla base delle indicazioni contenute nel bilancio previsionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compreso tra le 5 e le 11 unità, salvo quanto previsto dalle norme transitorie. Del Consiglio di Amministrazione fanno parte:

- il Presidente
- il Sovrintendente ai Conti
- i Vice-presidenti
- il Consigliere primo del Consiglio Generale di Rete.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni. La perdita della carica di consigliere determina, automaticamente, la cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione. Svolge il ruolo di Segretario, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale.

Ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a singoli consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive al consigliere delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Nella realizzazione dei suoi compiti si avvale della Segreteria Generale.

Art 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- esegue le deliberazioni del Consiglio Centrale e dell'Assemblea di Partecipazione;
- presenta al Consiglio Centrale il bilancio consuntivo e previsionale;
- provvede al conseguimento dell'oggetto sociale;
- delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina il Segretario Generale con la maggioranza assoluta dei propri membri;
- nomina il Direttore Generale con la maggioranza assoluta dei suoi membri;
- approva le Norme Regolamentari di Esecuzione dello Statuto;
- approva i regolamenti interni;

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente. La partecipazione dei membri può avvenire sia in via presenziale che telematica. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Nomina dei Vice-Presidenti del Sovrintendente ai Conti

I Vice-Presidenti e il Sovrintendente ai Conti vengono nominati dal Consiglio Centrale, tra i consiglieri in carica, su proposta del Presidente.

Art. 10 - Consiglio Centrale

Il Consiglio Centrale è composto dal Presidente e da non più di venti membri, indicati dal Presidente e approvati/ratificati dall'assemblea dei Soci Aderenti. Non vengono computati nel numero massimo previsto per i componenti del Consiglio e fanno parte di diritto del Consiglio Centrale il Consigliere primo del Consiglio Generale di Rete, un rappresentante dei Comitati designato dal medesimo Consiglio Generale di Rete e i Segretari Generali in quiescenza. Ciascuno degli altri membri del Consiglio Centrale è appartenente ad aree specifiche (cultura, spettacolo, formazione, ricerca) o enti (enti benefici, altre fondazioni, istituzioni pubbliche) correlati alle attività istituzionali della Fondazione e di particolare interesse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Possono essere invitate a partecipare ai lavori del Consiglio Centrale anche le rappresentanze diplomatiche della Confederazione Elvetica e della Repubblica di San Marino.

I membri del Consiglio Centrale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'elezione dei membri del Consiglio Centrale, nella misura di metà dei suoi componenti, avviene ogni due anni.

Il Consiglio Centrale elegge nel proprio seno, su proposta del Presidente, almeno uno e non più di cinque Vice-Presidenti ed un Sovrintendente ai Conti.

Art. 11 - Requisiti per la nomina a membro del Consiglio Centrale

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice del Terzo Settore, l'assunzione della carica di membro del Consiglio Centrale è subordinata al possesso dei seguenti specifici requisiti di professionalità, competenza e onorabilità:

- a) Requisiti di professionalità e competenza:
 - laurea magistrale o titolo equipollente;
 - comprovata esperienza professionale di almeno dieci anni nell'area di competenza di riferimento (cultura, spettacolo, formazione, ricerca, gestione di enti non profit, relazioni internazionali, promozione culturale);
 - documentata competenza specifica nelle attività istituzionali della Fondazione, dimostrata attraverso incarichi di responsabilità, pubblicazioni scientifiche, progetti realizzati o riconoscimenti professionali nel settore di riferimento;
 - conoscenza della lingua italiana e di almeno una lingua straniera;
 - competenze di governance e gestione strategica di enti o organizzazioni complesse.
- b) Requisiti di onorabilità:
 - assenza di condanne penali definitive per delitti non colposi;
 - assenza di condanne penali definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
 - assenza di applicazione di misure di prevenzione antimafia;
 - assenza di procedure concorsuali in corso o di dichiarazioni di fallimento negli ultimi cinque anni;
 - assenza di sanzioni disciplinari definitive comportanti la sospensione o la radiazione da ordini professionali.

c) Requisiti di indipendenza:

- assenza di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa con la Fondazione nei tre anni precedenti la nomina;
- assenza di significativi rapporti commerciali diretti o indiretti con la Fondazione;
- assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con altri membri del Consiglio Centrale, con il Presidente o con il Segretario Generale.

I requisiti devono essere posseduti al momento della nomina e mantenuti per tutta la durata del mandato.

Art. 12 - Procedura di nomina dei membri del Consiglio Centrale

La nomina dei membri del Consiglio Centrale avviene secondo la seguente procedura:

a) Verifica e validazione dei requisiti da parte del Presidente:

Il Presidente della Fondazione ha il potere di verifica e validazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente. Tale verifica si esercita attraverso:

- esame della documentazione presentata dai candidati;
- acquisizione di informazioni presso banche dati pubbliche e registri professionali;
- richiesta di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- eventuale acquisizione di referenze qualificate nel settore di competenza.

b) Gradimento presidenziale:

La nomina di ciascun membro del Consiglio Centrale è subordinata al gradimento del Presidente della Fondazione, che valuta:

- la coerenza del profilo professionale con le esigenze strategiche della Fondazione;
- la complementarità delle competenze rispetto alla composizione complessiva del Consiglio;
- l'idoneità del candidato a contribuire efficacemente al perseguimento delle finalità istituzionali.

c) Procedura di nomina:

- Il Consiglio Centrale in carica indica i candidati per le posizioni da ricoprire, nell'ambito della medesima area o del medesimo ente cui apparteneva il consigliere o i consiglieri da sostituire;
- Il Presidente verifica il possesso dei requisiti e esprime il proprio gradimento;
- Solo i candidati che abbiano ottenuto la validazione presidenziale possono essere sottoposti all'approvazione/ratifica dell'Assemblea di Partecipazione;
- L'Assemblea di Partecipazione approva/ratifica la nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti.

d) Motivazione:

Il diniego del gradimento presidenziale deve essere motivato con riferimento ai requisiti di cui all'art. 10 o alle esigenze strategiche della Fondazione.

La carica di ciascun membro è di quattro anni, salvo dimissioni, decadenza o decesso.

Art. 13 - Decadenza e incompatibilità

I membri del Consiglio Centrale decadono dalla carica in caso di:

- perdita sopravvenuta di uno dei requisiti di cui all'art. 10;

- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio;
- violazione dei doveri inerenti alla carica o comportamenti incompatibili con il decoro della funzione;
- sopravvenienza di cause di incompatibilità.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Centrale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, previo contraddittorio con l'interessato.

I membri del Consiglio Centrale hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Presidente ogni circostanza che possa comportare decadenza o incompatibilità.

Art. 14 - Competenze del Consiglio di Centrale

Il Consiglio Centrale:

- presenta all'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo e previsionale;
- presenta all'Assemblea le candidature per il rinnovo delle cariche di consigliere;
- nomina, tra i suoi membri, il Presidente della Fondazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti;
- delibera sull'ammissione dei Soci Partecipanti;
- indica all'Assemblea i nominativi dei membri da sostituire, in caso di cessazione anticipata della carica;
- verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'assenza di incompatibilità o cause di decadenza;
- può delegare proprie attribuzioni a singoli consiglieri.
- Svolge funzione consultive nei confronti del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente. La partecipazione dei membri può avvenire sia in via presenziale che telematica. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 15 – Consiglio Generale di Rete

È istituito presso la Fondazione un Consiglio Generale di Rete quale organo di rappresentanza territoriale e di supporto tecnico-operativo per il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso il coordinamento e la valorizzazione della rete globale della Fondazione.

Il Consiglio Generale di Rete rappresenta l'evoluzione dell'originario sistema di coordinamento territoriale della Società Dante Alighieri, garantendo la partecipazione democratica e la rappresentanza qualificata di tutti i soggetti che compongono la rete globale dell'ente.

Il Consiglio di Rete assume funzioni di monitoraggio sistematico delle attività della rete territoriale, elaborando indicatori di performance e strumenti di valutazione dell'impatto sociale delle iniziative promosse dai Comitati. Questa attività si fonda sull'esperienza diretta dei rappresentanti territoriali e consente alla Fondazione di disporre di dati qualitativi e quantitativi sull'efficacia delle proprie azioni nei diversi contesti geografici.

Art. 16 - Composizione e rappresentanza del Consiglio Generale di Rete

Il Consiglio di Rete è composto da un numero variabile di membri compreso tra nove e trentasei unità, scelti tra i rappresentanti qualificati della rete territoriale mondiale della Fondazione secondo i

criteri di rappresentanza che verranno indicati nelle Norme Regolamentari di Esecuzione dello Statuto.

La composizione assicura la rappresentanza equilibrata delle diverse aree geografiche e delle diverse tipologie di enti che compongono la rete, in conformità ai principi di democraticità e rappresentatività previsti dall'art. 41 del Codice del Terzo Settore in materia di reti associative.

Art. 17 - Requisiti per la nomina

I membri della Consiglio di Rete devono possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di rappresentanza:

- Essere presidenti di Comitati regolarmente affiliati alla Fondazione
- Essere in carica da almeno un anno presso il Comitato di appartenenza
- Rappresentare Comitati in regola con gli obblighi statutari e regolamentari
- Essere legali rappresentanti o direttori generali degli enti appartenenti alla rappresentanza specialistica

Requisiti di competenza:

- Comprovata esperienza nella gestione di attività culturali e linguistiche
- Conoscenza approfondita delle finalità e delle attività della Fondazione
- Conoscenza della lingua italiana e di almeno una lingua straniera
- Competenze nella gestione di enti culturali o formativi

Requisiti di onorabilità:

- Assenza di condanne penali definitive per delitti non colposi
- Assenza di sanzioni disciplinari definitive da parte della Fondazione
- Assenza di conflitti di interesse con le attività della Fondazione

Requisiti di indipendenza:

- Assenza di rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione
 - Assenza di significativi rapporti commerciali diretti con la Fondazione o con i Comitati di Appartenenza
 - Assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Centrale.
-

Art. 18 - Procedura di nomina del Consiglio Generale di Rete

La nomina dei membri del Consiglio Generale di Rete avviene secondo la seguente procedura democratica e partecipativa:

Elezione territoriale:

I rappresentanti territoriali sono eletti dai Comitati delle rispettive aree geografiche attraverso assemblee territoriali convocate dalla Segreteria Generale, secondo modalità che garantiscano la partecipazione democratica di tutti i Comitati in regola.

Designazione specialistica:

I rappresentanti delle categorie specialistiche sono designati dalle rispettive categorie di appartenenza secondo procedure interne democratiche e trasparenti.

Verifica dei requisiti:

Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dalla Segreteria Generale, verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente e la regolarità delle procedure elettive.

Durata del mandato:

I membri del Consiglio Generale di Rete durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi, fatta eccezione per quelli designati dalla Rappresentanza specialistica, garantendo il ricambio pur nel rispetto della continuità dell'esperienza.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Generale di Rete

Il Consiglio Generale di Rete svolge funzioni di coordinamento, consulenza e supporto operativo nei confronti degli organi della Fondazione. In particolare:

Funzioni di coordinamento territoriale:

- Coordina le attività dei Comitati nelle rispettive aree geografiche
- Facilita lo scambio di esperienze e buone pratiche tra i Comitati
- Promuove iniziative congiunte e progetti di rete

Funzioni consultive:

- Esprime pareri non vincolanti, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Centrale su questioni di particolare rilevanza per la rete territoriale
- Fornisce orientamenti operativi per lo sviluppo delle attività nei diversi contesti geografici e culturali
- Esprime valutazioni su progetti e iniziative che coinvolgono la rete territoriale

Funzioni propositive:

- Formula proposte per il miglioramento e l'innovazione delle attività della rete
- Suggerisce nuove iniziative culturali e formative adatte ai diversi contesti territoriali
- Propone collaborazioni con istituzioni locali, università ed enti culturali dei territori di riferimento

Funzioni di supporto strategico:

- Partecipa alla definizione delle linee strategiche territoriali della Fondazione
 - Contribuisce alla valutazione dell'impatto delle attività svolte nei diversi territori
 - Supporta la Fondazione nei rapporti con le istituzioni locali e gli enti territoriali
-

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Generale di Rete

Il Consiglio Generale di Rete elegge nel proprio seno un Consigliere Primo e due Consiglieri Delegati, che durano in carica per l'intero mandato. Il Consigliere Primo è eletto tra i membri della Rappresentanza specialistica, i Consiglieri Delegati rappresentano rispettivamente la componente italiana e quella internazionale.

Il Consiglio di Rete si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Consigliere primo, su richiesta del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La partecipazione dei membri può avvenire sia in via presenziale che telematica.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica o mista, secondo quanto stabilito dal regolamento interno, tenendo conto delle diverse collocazioni geografiche dei membri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti più uno. I pareri e le proposte sono approvati a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Generale di Rete può articolarsi in commissioni territoriali o tematiche per l'approfondimento di specifiche materie o per il coordinamento di aree geografiche omogenee. Delle riunioni è redatto verbale, trasmesso al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Fondazione entro quindici giorni.

Art. 21 - Decadenza e incompatibilità dei membri del Consiglio Generale di Rete

I membri del Consiglio Generale di Rete decadono dalla carica in caso di:

Perdita dei requisiti di rappresentanza:

- Cessazione dalla carica presso il Comitato o l'Ente di appartenenza
- Perdita della regolarità del Comitato di appartenenza rispetto agli obblighi statutari
- Scioglimento dell'Ente o del Comitato o cessazione dell'affiliazione del Comitato di appartenenza
- Cessazione dalla carica di legale rappresentante dell'Ente di appartenenza

Perdita dei requisiti personali:

- Perdita sopravvenuta di uno dei requisiti di cui all'art. 16
- Sopravvenienza di cause di incompatibilità
- Condanna penale definitiva per delitti che comportano l'interdizione dai pubblici uffici

Inadempimento dei doveri:

- Mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive
- Violazione dei doveri di riservatezza o dei principi deontologici
- Comportamenti incompatibili con il decoro della funzione o lesivi dell'immagine della Fondazione

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previo contraddittorio con l'interessato, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti.

I membri della Consiglio Generale di Rete hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Presidente della Fondazione ogni circostanza che possa comportare decadenza o incompatibilità.

Art. 22 - Sostituzione, dimissioni e rapporti con la rete

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un membro della Consiglio Generale di Rete, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti, coinvolgendo la medesima area geografica o categoria di appartenenza del membro cessato.

Il membro subentrante completa il mandato del sostituito.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente della Fondazione e hanno effetto immediato, salvo diversa indicazione del dimissionario.

Il Consiglio Generale di Rete mantiene rapporti costanti con tutti i Comitati della rete attraverso:

- Comunicazioni periodiche sulle attività e le decisioni
- Consultazioni su questioni di particolare rilevanza
- Supporto tecnico e operativo per le attività locali
- Coordinamento delle iniziative di rete

Il Consiglio Generale di Rete riferisce annualmente all'Assemblea di Partecipazione sulle attività svolte e sullo stato della rete territoriale, presentando una relazione che evidenzia i risultati raggiunti, le criticità emerse e le proposte per il futuro sviluppo.

Art. 23 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Centrale, tra i suoi membri, a maggioranza assoluta. Trascorsi 5 anni dalla nomina, il Presidente può essere revocato dal Consiglio di Centrale entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del quinquennio, con una maggioranza qualificata dei quattro quinti dei suoi membri. Ove non venga revocato, la sua carica si intenderà prorogata per ulteriori 5 anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Centrale e l'Assemblea dei soci partecipanti.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente è coadiuvato dalla Segreteria Generale.

È prevedibile la figura di un Presidente Onorario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Presidente cessi dalla carica, il vicepresidente esecutivo ne assume le funzioni fino alle nuove elezioni. Ove tutto il Consiglio fosse dimissionario, la gestione della "Società Dante Alighieri" è assunta dai revisori dei conti, i quali hanno l'obbligo di indire le elezioni entro trenta giorni.

Art. 24 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione. La nomina del Segretario Generale è a tempo determinato e dura in carica cinque anni. Per la nomina è prescritta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Segretario Generale, che svolge anche funzioni di Vice-Presidente Esecutivo ed è legale rappresentante dell'ente, assicura l'esecuzione delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale cura gli affari generali della Fondazione, dirige il personale e i servizi, è responsabile del loro funzionamento, amministra le risorse, cura la gestione delle sedi, coerentemente a quanto previsto nel bilancio previsionale approvato.

Il Segretario Generale può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione per specifici atti di gestione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla deliberazione assunte.

Nello svolgimento delle sue attività, il Segretario Generale è coadiuvato dal Vice-Segretario Generale.

Alla cessazione del proprio incarico, il Segretario Generale in quiescenza entra a far parte del Consiglio di Centrale e, su proposta del Presidente, nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Vice Segretario Generale

Il Vice-Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione. La nomina del Vice-Segretario Generale è a tempo determinato e dura in carica cinque anni. Per la nomina è prescritta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Vice-Segretario Generale, che svolge anche funzioni di Direttore Generale, coadiuva il Segretario Generale nello svolgimento dei servizi dell'Amministrazione Centrale e nell'esecuzione delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice-Segretario Generale svolge altresì le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione attraverso un sistema di procure. Le limitazioni dei poteri di amministrazione del Vice Segretario Generale, contenute nelle procure, sono annotate nel Registro Unico del Terzo Settore e sul portale della "Società Dante Alighieri" nella sezione dedicata alla trasparenza, al fine di renderle conoscibili ai terzi.

Art. 26 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Centrale.

Uno dei membri effettivi è designato, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il Collegio svolge le funzioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Art. 27 – Commissione di Coordinamento Interministeriale

È istituita, quale organo consultivo della Fondazione, la Commissione di Coordinamento Interministeriale per le attività di promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo.

La Commissione ha funzioni consultive e di raccordo tra la Fondazione e le diverse amministrazioni statali competenti nelle materie di interesse istituzionale, favorendo il coordinamento delle iniziative della Fondazione con le politiche pubbliche di settore nel rispetto dell'autonomia statutaria dell'ente.

La composizione, le modalità di nomina dei componenti, la durata del mandato, il funzionamento e le specifiche competenze della Commissione sono disciplinate dalle Norme Regolamentari per l'Esecuzione dello Statuto approvate dal Consiglio di Indirizzo.

La Commissione esprime pareri non vincolanti su:

- a. i programmi pluriennali di attività della Fondazione che abbiano particolare rilevanza per le politiche di promozione culturale internazionale;
- b. le convenzioni e gli accordi di collaborazione che la Fondazione intenda stipulare con amministrazioni pubbliche;
- c. le iniziative di particolare rilievo strategico per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- d. ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Indirizzo o dal Presidente della Fondazione.

La Commissione può formulare proposte e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia delle attività istituzionali e per lo sviluppo di sinergie con altri enti pubblici e privati operanti nel settore della promozione culturale italiana all'estero.

La partecipazione alla Commissione è gratuita e non comporta la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese a carico della Fondazione.

Art. 28 - La Rete della Fondazione

La Rete della Fondazione è costituita da una interconnessione di soggetti ed enti che condividono le finalità di promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo.

Fanno parte della Rete:

- i Comitati territoriali;
 - le scuole all'estero della Fondazione;
 - gli Enti nei quali la Fondazione ha una partecipazione diretta o indiretta;
 - altri enti e organizzazioni con finalità affini.
-

Art. 29 - Comitati territoriali

I Comitati sono enti autonomi affiliati alla Fondazione, costituiti da un gruppo non inferiore a venticinque soci aderenti. Comitati territoriali che non abbiano firmato la convenzione di affiliazione o che la stessa sia scaduta non possono presentare candidature al Consiglio Territoriale Generale.

I Comitati operano sulla base di convenzioni di affiliazione che disciplinano i rapporti con la Fondazione, nel rispetto dei principi statutari e delle finalità istituzionali.

Art. 30 - Bilancio e rendicontazione

La Fondazione redige il bilancio di esercizio secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e i principi contabili applicabili.

È obbligatoria la redazione del bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali.

Art. 31 - Divieto di distribuzione di utili

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono interamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 32 - Emolumenti delle cariche

Le cariche della Fondazione possono ricevere emolumenti purché proporzionati alle attività svolte e alle responsabilità assunte, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Codice del Terzo Settore.

Gli emolumenti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti criteri:

- proporzionalità rispetto alle attività effettivamente svolte e alle responsabilità assunte;
 - coerenza con le finalità non lucrative della Fondazione;
 - sostenibilità economica in relazione alle risorse disponibili;
 - trasparenza nella determinazione e nella comunicazione.
-

Art. 33 - Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea di Partecipazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le proposte di modifica possono essere formulate dal Consiglio di Amministrazione o da almeno due terzi del Consiglio Centrale.

Art. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore e sentita l'Assemblea di Partecipazione.

Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali

Per l'annualità 2026, gli attuali soci della Società Dante Alighieri acquisiscono di diritto la qualità di Soci Aderenti della Fondazione, mantenendo tutti i diritti e doveri derivanti dalla loro partecipazione all'ente originario, in applicazione del principio di continuità soggettiva previsto dall'artt. 42-bis e 2498 del Codice Civile introdotto dal Codice del Terzo Settore.

Nell'annualità 2027, si procederà al rinnovo delle cariche dei Consiglieri Centrali in scadenza e alla conferma del Presidente. Fino a quella data il Presidente ed i membri del Consiglio centrale restano in carica fino al rinnovo, mentre i Presidenti degli attuali Comitato Scientifico PLIDA e Consiglio Scientifico entrano a fare parte del Consiglio Centrale, a cui fino ad oggi hanno partecipato.

Nell'annualità 2029, si procederà al rinnovo delle cariche dei Consiglieri Centrali in scadenza.

Successivamente, l'attribuzione della carica di Consigliere Centrale sottostará alle previsioni del presente statuto, fatta eccezione per il rappresentante dei Comitati designato dal Consiglio Territoriale Generale, la cui nomina avverrà solo in assenza di presidenti di Comitati all'interno del Consiglio Centrale.

In ossequio al principio di continuità soggettiva, Segretario Generale, Vice-Segretario Generale e il Sovrintendente ai Conti conserveranno la propria carica. Successivamente troveranno applicazione le norme del presente statuto.

I diritti acquisiti dai Soci dell'associazione originaria sono integralmente preservati nella nuova struttura fondazionale, garantendo la piena tutela delle posizioni soggettive preesistenti.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice civile.

La Fondazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore presso l'ufficio competente.